

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1883

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERAVOLO, LARUSSA, PETRUCCI, CARONITI, CONSIGLIO, FANELLI, PAGLIUCA, PUGLIESE, RAIMONDI, SEMERARO GABRIELE, LO GIUDICE, STAGNO D'ALCONTRES, MAZZA, NATALI LORENZO, DE MEO, AMATUCCI, MEDA, TONENGO, MURDACA, DE MARTINO ALBERTO, ARMOSINO, STELLA, FERRARIS, CAGNASSO, TURNATURI

Annunziata il 7 marzo 1951

Disciplina per l'uso in Italia
di onorificenze di alcuni Ordini cavallereschi liberi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 14 maggio 1949, con lo scopo di premiare con segni esteriori di dignità e di decoro coloro che avessero acquistato speciali o particolari benemerienze verso la Repubblica, e riordinare nel contempo la disciplina e l'uso delle onorificenze, veniva comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (De Gasperi), e di concerto col Ministro degli affari esteri (Sforza) col Ministro di grazia e giustizia (Grassi) e col Ministro del tesoro (Pella), dal titolo « Istituzione dell'Ordine Cavalleresco « Al merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze ».

Il Senato, soppresso dal titolo l'attributo « cavalleresco », il 17 novembre 1950 approvava con talune modifiche il disegno in parola, ed il 20 dello stesso mese il Presidente di quel ramo del Parlamento ne trasmetteva il testo al Presidente della Camera, che lo attribuiva alla competenza della nostra Commissione per la Presidenza ed Interni in sede legislativa.

La nostra Commissione, dopo ampia discussione, ma senza accogliere talune giuste

ed eque modifiche sia suggerite dal relatore, sia emerse durante il dibattito, per la conclamata urgenza di addivenire alla istituzione dell'*Ordine al merito della Repubblica* fatta evidente in nome del Governo dal Sottosegretario alla Presidenza, onorevole Andreotti, presente alla discussione, nella seduta del 14 febbraio di quest'anno approvava definitivamente tutti gli articoli del relativo disegno di legge, *non senza però essere accolto da parte del Governo un voto, perché si fosse provveduto con separata legge ad altri Ordini liberi con personalità giuridica internazionale che meritassero speciale considerazione per l'opera di assistenza e di utilità sociale svolta in Italia.*

Occorre notare che nella relazione del disegno di legge, il Governo faceva rilevare che, di fronte al fenomeno del moltiplicarsi, per fini quasi sempre speculativi, dei cosiddetti Ordini liberi o indipendenti, favorito dal mutamento delle forme istituzionali o dalla conseguente interruzione del conferimento di onorificenze ufficiali; occorre pure porre un freno, per garantire e la serietà e il prestigio dell'istituendo Ordine al merito della Repubblica, e la pubblica buona fede, fornendo al giudice un complesso di sanzioni

penali, dirette all'osservanza delle molteplici prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del disegno di legge.

Ma va richiamata la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sul fatto che la maggior parte degli ordini indipendenti sono sorti, con l'acquiescenza dello Stato, in periodo di piena legittimità, prima del 1946, cioè proprio quando l'Italia era ancora retta dalla cessata forma istituzionale, e solo pochi di essi sono sorti dopo il 2 giugno 1946. La constatazione che il Senato, modificando l'articolo 8 del disegno di legge governativo, ha voluto perfino inficiare la validità delle onorificenze conferite dagli Ordini indipendenti prima dell'entrata in vigore della legge stessa, reprimendone l'uso con la minaccia di sanzioni penali, oltre che offendere la tradizione giuridica italiana, ha creato un allarmante malcontento fra le decine di migliaia di decorati di detti Ordini che non può non richiamare la nostra attenzione ai fini politici.

Bisogna, senza preconcetti e deplorevoli malintesi, riconoscere che fra questi Ordini indipendenti, ve ne sono alcuni con carattere internazionale, che vivono indisturbati da secoli, con continuità accertata del relativo Magistero, e la cui legittimità di assistenza, come di conferire onorificenze e di potersene liberamente fregiare per i rispettivi insigniti, è stata numerose volte conclamata da sentenze penali irrevocabili della Magistratura italiana, dopo l'accertamento dell'autenticità indiscussa delle loro carte di fondazione e di successivi riconoscimenti. Alcuni di questi Ordini si sono resi benemeriti anche nella lotta di liberazione nazionale e ciò senza considerare, il che è importantissimo, che gli stessi Ordini riprendendo la loro primitiva missione, in pionieri di assistenza sociale, hanno conquistato anche in questo campo benemeritenze altissime e considerevoli, onde non possono essere confusi con tutti gli Ordini improvvisati a scopo speculativo, dopo il 2 giugno 1946.

Come d'altra parte bisogna pure riconoscere che vi sono altri Ordini, quattro o cinque al massimo, che agiscono anche in parecchi Stati del mondo, e che si sono notevolmente distinti nell'opera di assistenza e di utilità sociale svolta in Italia in questi ultimi anni, quando cioè più necessaria era ad una gran parte del nostro popolo, bisognoso di aiuti, la loro opera di solidarietà umana.

In riferimento appunto alle considerazioni di cui sopra la relazione governativa al disegno di legge, ammoniva: « da taluno si è ob-

biettata la necessità di una discriminazione fra i vari Ordini così detti liberi o indipendenti sotto il profilo dell'opera di assistenza e di utilità sociale che alcune di queste istituzioni perseguono. Potrà il Parlamento vagliare se tale obiezione meriti accoglimento, al fine di riservare eventualmente un trattamento diverso ad alcuna delle istituzioni in parola sulla base di criteri obiettivi e determinati, e nei limiti compatibili con quella doverosa tutela delle onorificenze della Repubblica, cui si è sopra accennato ».

Ma il Senato non ritenne discriminare alcuno Ordine indipendente, mentre un trattamento diverso riservava al Sovrano Ordine Militare di Malta, non certo superiore ad alcuni Ordini indipendenti.

Leggesi saggiamente nella relazione al disegno di legge presentata alla nostra Commissione della Presidenza e degli Interni:

« Va osservato a proposito che, pur convenendo sulla fondamentale esattezza di talune osservazioni contenute nella relazione del Senato, una presunzione assoluta ed indiscriminata della illegittimità di tutti gli Ordini liberi od indipendenti finirebbe col contrastare con le buone regole del diritto e della equità, le quali impongono, specialmente nella materia in esame, di accogliere l'invito del Governo e di pervenire ad una valutazione selettiva dei singoli casi.

« E ciò perché sarebbe sommamente ingiusto escludere *a priori* e senza discernimento, che vi possono eventualmente essere Ordini liberi nei rapporti dei quali militino ragioni analoghe a quelle che hanno consigliato il riconoscimento del Sovrano Ordine Militare di Malta e per i quali il riconoscimento dello Stato appaia autorizzato dalla chiara derivazione delle origini, della lunga tradizione dall'attività interrotta, dagli apprezzamenti nel campo internazionale, dalla funzione assistenziale svolta e dalla finalità sociale perseguita, dal favorevole pronunziato della Magistratura ».

Di queste considerazioni si rese conto il Governo nella seduta del 14 febbraio corrente, quando accolse il voto di provvedere con separata legge a sanare questa lacuna, resa necessaria da ragioni di giustizia, di equità e di avvedutezza politica.

Inspirandoci a questo intendimento del Governo, noi, onorevoli colleghi, presentiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge la quale risponde nelle sue linee al voto accolto dal Governo ed all'aspettativa del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani possono liberamente usare onorificenze, gradi, decorazioni, distinzioni e titoli cavallereschi loro conferiti da ordini indipendenti dallo Stato, a carattere internazionale, la cui legittimità di fondazione ed il cui diritto a conferire le relative onorificenze siano stati accertati e riconosciuti con sentenze irrevocabili della Magistratura italiana, pronunziate non oltre il 31 dicembre 1949 e che hanno svolto un'opera di assistenza e di utilità sociale degna di rilievo e di speciale considerazione.

ART. 2.

I cittadini italiani, decorati in conformità dell'articolo 1, nell'usare le onorificenze, i gradi, le decorazioni, le distinzioni e i titoli cavallereschi hanno l'obbligo di specificare il nome dell'Ordine del quale sono insigniti.

I contravventori alle norme contenute nel presente articolo, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.